



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

**ORIGINALE**  
**DELIBERAZIONE N. 25**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO :**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2013**

L'anno **duemilatredici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore 10 e minuti 00 nella sala consiliare comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>APPIANI Angelo</b>	Consigliere comunale	P	
<b>MUSSINI Luca</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ALBERINI Barbara</b>	Consigliere comunale		G
<b>ZECCHINA Pieremilio</b>	Consigliere comunale	P	
<b>FALEO Nicola</b>	Consigliere comunale		G
<b>MINOGLIA Angelo Giuseppe</b>	Consigliere comunale	P	
<b>FASCIGLIONE Tiziano</b>	Consigliere comunale	P	
<b>BAROZZI Gianpietro</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ZINETTI Ornella</b>	Consigliere comunale	P	
<b>GNACCARINI Remo</b>	Consigliere comunale		G
<b>ROSSI Ennio</b>	Consigliere comunale	P	
<b>AMADEI Paolo</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ARRIGONI Anna Maria</b>	Consigliere comunale	P	
<b>GHISINI Luisa</b>	Consigliere comunale	P	
<b>ALIPRANDI Igor</b>	Consigliere comunale		G
<b>ROCCA Claudio</b>	Consigliere comunale		G
<b>Totale</b>		11	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI DOTT. GIUSEPPEil quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato in oggetto.

Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 30/11/2013

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2013**

**VISTA LA SEGUENTE  
PROPOSTA DI DELIBERA:**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** che con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (addizionali ex-ECA/MECA);

**VISTO** che con delibere di consiglio comunale n.

- n.12 del 04.07.2013 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES;
- n.13 del 04.07.2013 sono stati approvati il Piano Finanziario, le tariffe, il numero di rate, le relative scadenze, le modalità di gestione e riscossione per l'anno 2013;
- n. 22 del 29.10.2013 è stata posticipata la rata di saldo al 16.04.2013;

**VISTO** il comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013) di seguito riportato:

“In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. **Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore**

**nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;**

**VISTA** la delibera di consiglio comunale n. 24 del 30.11.2013 con cui l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di revocare i precedenti atti adottati ai fini TARES 2013, ripristinando il regime di prelievo della TARSU con effetto dal 1 gennaio 2013;

**VISTO** il regolamento TARSU approvato da ultimo con la deliberazione n. 47 del 22.11.2011;

**RITENUTO** di dover modificare lo stesso in maniera puntuale relativamente ad alcuni aspetti riportati ai seguenti punti A) B) e C);

**A) SGRAVIO DELLA TASSA ALLE UTENZE DOMESTICHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**POSTO** che l'obiettivo dello sgravio alle utenze domestiche (pari al 4% dell'imposta) era quello di incentivare la raccolta differenziata;

**VERIFICATO** che, negli ultimi quattro anni, la percentuale di raccolta differenziata si è assestata attorno al 67% e che solo l'introduzione, a partire dal primo luglio 2013, del nuovo sistema di raccolta quindicinale del rifiuto secco ha comportato un aumento della percentuale della raccolta differenziata al 69,77% (dato relativo a 10 mesi del 2013) determinando i primi risparmi di spesa;

**RITENUTO** inoltre non conforme stabilire oggi un criterio che avrebbe dovuto essere applicato dal 1 gennaio 2013 quando era in vigore la nuova tassa TARES che non prevedeva tale sgravio;

**RITENUTO** dunque di abrogare l'art. 11- Sgravio per la raccolta differenziata dei rifiuti in quanto sistema non più idoneo a raggiungere l'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata;

**B) RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RECUPERO**

**POSTO** che il d.lgs. 205/2010 ha imposto alle ditte che intendono trasportare i propri rifiuti (quindi anche quelle che li trasportano, all'interno del Comune, dalla propria sede alla piazzola ecologica) di iscriversi all'Albo dei gestori ambientali, richiedendo l'autorizzazione al trasporto alla Camera di Commercio, che, nell'atto autorizzativo, individua i codici CER dei rifiuti trasportabili;

**VISTO** che, anche a seguito dell'introduzione del predetto d.lgs. 205/2010, diverse utenze non domestiche hanno deciso di non avvalersi più del servizio di raccolta e smaltimento comunale, ma di utilizzare a tale scopo ditte private;

**RITENUTO** di dover riconoscere alle ditte sopra citate uno sgravio sulla tassa rifiuti pagata, posto che le stesse non conferiscono o conferiscono solo alcuni tipi di rifiuti al servizio di raccolta e smaltimento comunale;

**STIMATO** di dover riconoscere alle ditte di cui sopra al massimo una riduzione del 50% della tassa nell'ambito dell'ammontare annuo stabilito;

**RITENUTO** dunque di regolamentare quanto sopra detto introducendo il seguente **Art.11** denominato **Riduzioni per il recupero:**

1. La tassa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta al massimo del 50% nei seguenti casi:
  - a) RECUPERO DELLE SINGOLE SOSTANZE REIMMESSE NEL CICLO PRODUTTIVO RIPORTATE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE CHE richiama il corrispondente articolo 24 del Regolamento di gestione dei rifiuti e della piazzola ecologica);

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINAZIONE
<b>15</b>	<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>	
<b>15 01</b>	<b>IMBALLAGGI (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 07	Imballaggi di vetro	
<b>20</b>	<b>RIFIUTI URBANI</b>	
<b>20 01</b>	<b>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (tranne 15 01)</b>	
20 01 01	carta e cartone	recupero
20 01 02	vetro	

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINAZIONE
20 01 25	oli e grassi commestibili	
<b>20 02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI</b>	
20 02 01	rifiuti biodegradabili ( <i>cd. "Verde"</i> )	recupero

- b) RECUPERO (cioè auto-smaltimento con consegna di rifiuti non in modo separato) DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI (es. 15 01 06 imballaggi in materiali misti) E DEI RIFIUTI ELETTRICI, nonché per L'IMPOSSIBILITÀ DI CONFERIMENTO DI SOSTANZE NON PERICOLOSE, PER DISPOSIZIONI DI LEGGE O PER ORDINANZE O ATTI AMMINISTRATIVI;
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
  3. La riduzione deve essere richiesta allegando l'attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato il recupero con allegati formulari e corrispettivi pagati nell'anno precedente.
  4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

**C) CRITERIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI IMPONIBILI IN CASO DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI E DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO**

**RILEVATO** che, in diversi casi, per le utenze non domestiche è presente una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non è possibile distinguere la superficie che produce i rifiuti assimilati da quella che produce rifiuti non conferibili;

**RITENUTO** pertanto necessario individuare un criterio al fine di abbattere la superficie tassata nell'ipotesi sopra indicata, proponendo il seguente (integrazione all'Art. 9 - Esclusioni – al punto 1.1):

- a) "Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Dentisti, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	10%
Laboratori fotografici/eliografie	10%
Lavanderie	10%
Autoservizi, Autolavaggi, Rimessaggi	15%
Marmisti, vetrerie	15%
Distributori di carburante	20%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Falegnamerie	50%
Carrozzerie, Autofficine meccaniche, Autofficine di elettrauto, Motoriparatori, Gommisti	50%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie	50%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

- b) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### **DELIBERA**

1. **DI ABROGARE**, per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 11 – Sgravio per la raccolta differenziata dei rifiuti;
2. **DI INSERIRE**, per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 11 – Riduzioni per il recupero come di seguito riportato:

La tassa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta al massimo del 50% nei seguenti casi:

- a) **RECUPERO DELLE SINGOLE SOSTANZE REIMMESSE NEL CICLO PRODUTTIVO RIPORTATE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE CHE** richiama

il corrispondente articolo 24 del Regolamento di gestione dei rifiuti e della piazzola ecologica);

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINAZIONE
<b>15</b>	<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>	
<b>15 01</b>	<b>IMBALLAGGI (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 07	Imballaggi di vetro	
<b>20</b>	<b>RIFIUTI URBANI</b>	
<b>20 01</b>	<b>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (tranne 15 01)</b>	
20 01 01	carta e cartone	recupero
20 01 02	vetro	
20 01 25	oli e grassi commestibili	
<b>20 02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI</b>	
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero

- b) RECUPERO (cioè auto-smaltimento con consegna di rifiuti non in modo separato) degli imballaggi secondari e terziari (es. 15 01 06 imballaggi in materiali misti) e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi;

La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

La riduzione deve essere richiesta allegando l'attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato il recupero con allegati formulari e corrispettivi pagati nell'anno precedente.

L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

3. **DI INSERIRE**, per le motivazioni indicate in premessa, all'art. 9 – Esclusioni il paragrafo 1.1., quanto di seguito riportato:

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Dentisti, laboratori odontotecnici, laboratori di	10%

analisi	
Laboratori fotografici/eliografie	10%
Lavanderie	10%
Autoservizi, Autolavaggi, Rimessaggi	15%
Marmisti, vetrerie	15%
Distributori di carburante	20%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Falegnamerie	50%
Carrozzerie, Autofficine meccaniche, Autofficine di elettrauto, Motoriparatori, Gommisti	50%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie	50%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4. **DI PRENDERE ATTO** conseguentemente del testo coordinato del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a seguito delle modifiche sopraccitate (allegato "A");
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del tributo l'esecuzione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del presente provvedimento;
6. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
7. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Canneto sull'Oglio almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento della rata di saldo.

Allegati: "A"

\*\*\*\*\*



**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:*

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici in qualità di Responsabile del Settore Direzione generale e Controllo;*

**PRENDE ATTO** *che la discussione del presente punto è contenuta nella precedente deliberazione n. 24.*

*Con n. 9 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 3 voti di astensione (Amadei, Arrigoni e Ghisini) espressi nelle forme di legge;*

**DELIBERA**

**DI approvare** *la sopraestesa proposta di delibera.*

\*\*\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Con n. 9 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 3 voti di astensione (Amadei, Arrigoni e Ghisini) espressi nelle forme di legge;*

**DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

*il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.*

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI***(testo coordinato)**In vigore dal 1 gennaio 2013*

*Approvato con delibera di consiglio comunale n.38 del 29.07.1994  
e modificato con d.c.c. n.97 del 20.12.1996, 5 del 15.01.1998, 42 del 21.05.1998,  
19 del 21.03.2006, 5 del 31.01.2008, 61 del 29.12.2008, 7 del 24.03.2010, n. 36 del 23.12.2010,  
n. 47 del 22/11/2011 e n. 25 del 30.11.2013*

**INDICE**

<b>Art. 1 - Istituzione della tassa .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 2 - Servizio di nettezza urbana.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 3 - Gettito e costo del servizio .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 4 - Presupposto della tassa.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 7 - Commisurazione, tariffe e classi di contribuenza .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 8 - Tassa giornaliera di smaltimento.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 9 - Esclusioni.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 10 - Riduzioni della tassa.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 11 - Riduzioni per il recupero .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 12 - Deliberazione di tariffa.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 13 - Denunce .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 14 - Accertamento .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 15 - Riscossione.....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 16 - Poteri del comune .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 17 - Funzionario responsabile.....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 18 - Rimborsi.....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 19 - Sanzioni.....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 21 - Entrata in vigore .....</b>	<b>23</b>

#### *Art. 1 - Istituzione della tassa*

1. La tassa è dovuta per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati, ai sensi dell'art. 21, c.2, l. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

#### *Art. 2 - Servizio di nettezza urbana*

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento ai sensi dell'art. 21 c. 2 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi). Ad esso si farà riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

#### *Art. 3 - Gettito e costo del servizio*

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. La giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del consiglio comunale, così come consentito dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge 26 del 2001.

#### *Art. 4 - Presupposto della tassa*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. La tassa è dovuta per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani. Sono pertanto assoggettabili alla tassa rifiuti i locali chiusi e vuoti, purché allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica o comunque utilizzabili, pur in assenza di tale od altre tipologia di servizi.
4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il comune modifica d'ufficio la superficie, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti

catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

#### *Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo*

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati di utenze domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.

#### *Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione*

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.

#### *Art. 7 - Commisurazione, tariffe e classi di contribuenza*

1. La tassa è commisurata alle quantità, alla qualità dei rifiuti solidi urbani nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla giunta comunale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa; nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili ad ogni attività corrisponde una separata tariffa.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. In attuazione del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, vengono individuate le seguenti classi di contribuenza con i relativi coefficienti di applicazione del tributo in base alla reale produttività di rifiuti:

<b>UTENZ A</b>	<b>CLASSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFF.</b>
<b>DOMESTICA</b>	1	abitazioni di residenti con superficie da mq.1 a mq.100	0.90
	2	abitazioni di residenti con superficie da mq.101 a mq.150	1.00
	3	abitazioni di residenti con superficie da mq. 151 a mq. 250	1.10
	4	abitazioni di residenti con superficie $\geq$ mq. 251	1.15
	5	abitazioni ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo	1.00
<b>NON DOMESTICA</b>	6	uffici pubblici e privati, studi professionali e simili	2.00
	7	commercianti per la vendita al dettaglio anche in forma itinerante e non continuativa, ma ricorrente:	
		alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura)	7.27
		media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie)	3.60
		bassa produzione di rifiuti (abbigliamento, casalinghi, cartolerie, farmacie, ferramenta, profumerie, tabaccai)	2.20
	8	pubblici esercizi:	
		bar, gelaterie, pizzerie, enoteche, locali notturni	3.50
		bed & breakfast e agriturismi	2.00
		ristoranti e trattorie	4.70
		alberghi, pensioni	2.20
	9	locali destinati ad attività artigianali e industriali per rifiuti urbani ed assimilabili:	
		piccoli laboratori e botteghe artigianali (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, estetiste e simili)	2.70
		falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili	3.20
industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali		2.00	

	10	magazzini per ricovero attrezzi e materiale (contoterzisti, edili e simili)	1.20
	11	case di cura, case di riposo, ospedali	1.00
	12	istituti/associazioni/enti culturali, politiche, sindacali, religiose, sportive, scolastiche, caserme, stazioni, enti pubblici	0.50
	13	aree scoperte che non costituiscono pertinenza o accessorio di civile abitazione ad uso non abitativo	0.40

7. Per residenza si intende quella accertata anagraficamente.
8. Per le classi dalla 1) alla 4) verranno presi come riferimento:
  - sia la superficie assoggettabile (come previsto dal comma 340 dell'art. unico della legge 311 del 2004, per i soli immobili di cat. A/B/C, e cioè almeno l'80% della superficie catastale);
  - sia il numero dei componenti il nucleo familiare risultante dall'anagrafe demografica alla data del primo gennaio dell'anno di competenza della tassa o, per le nuove utenze aperte successivamente, alla data di inizio dell'utenza stessa, considerando la tariffa al 50% per ciascun contribuente eccedente i tre;
9. Per le classi dalla 5) alla 16) verrà preso come riferimento la superficie assoggettabile (come previsto dal comma 340 dell'art. unico della legge 311 del 2004), per i soli immobili di cat. A/B/C., mentre per gli immobili di cat. D la superficie dichiarata dall'utente, rettificata d'ufficio in caso di dichiarazione infedele.

#### *Art. 8 - Tassa giornaliera di smaltimento*

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 10 per cento.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
6. La tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
8. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui al successivo art. 10.
9. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad Euro 4,00.

## Art. 9 - Esclusioni

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti ed a condizione che la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti speciali assimilati dal comune a quelli urbani e purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla normativa ecologica di cui al decreto legislativo n. 22 e successive modificazioni.  
I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani sono elencati nel regolamento di nettezza urbana. L'assimilazione opera indipendentemente dai limiti quantitativi prodotti dalle utenze non domestiche e risultano rientranti nel diritto di privativa anche quando tale tipo di rifiuti derivi da attività industriale, sanitaria od agricola.
- 1.1 Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Dentisti, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	10%
Laboratori fotografici/eliografie	10%
Lavanderie	10%
Autoservizi, Autolavaggi, Rimessaggi	15%
Marmisti, vetrerie	15%
Distributori di carburante	20%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Falegnamerie	50%
Carrozzerie, Autofficine meccaniche, Autofficine di elettrauto, Motoriparatori, Gommisti	50%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie	50%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- i. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - ii. comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
2. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri, a condizione

che tali rifiuti siano ivi prodotti e comunque assolutamente prevalenti rispetto ai rifiuti speciali non pericolosi che il comune abbia assimilato a quelli urbani.

3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4.
4. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale, nonché le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili.

#### *Art. 10 - Riduzioni della tassa*

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 25% nel caso di:
  - a. Utenze non domestiche, locali diversi delle abitazioni ed aree scoperte adibite a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività,
  - b. Utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 50% nel caso di:

- a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o di comodato, salvo accertamento da parte del comune,
2. Le riduzioni di cui sopra, sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, e decorrono immediatamente nel caso di nuove utenze e dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
3. Fuori dalle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuato in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 1 il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della giunta comunale che attesti tale irregolarità.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere allo smaltimento a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione al 40% della tassa dovuta.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 14.

#### *Art. 11 – Riduzioni per il recupero*

1. La tassa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta al massimo del 50% nei seguenti casi:



A. RECUPERO DELLE SINGOLE SOSTANZE REIMMESSE NEL CICLO PRODUTTIVO RIPORTATE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE CHE richiama il corrispondente articolo 24 del Regolamento di gestione dei rifiuti e della piazzola ecologica);

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINAZIONE
<b>15</b>	<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>	
<b>15 01</b>	<b>IMBALLAGGI (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 07	Imballaggi di vetro	
<b>20</b>	<b>RIFIUTI URBANI</b>	
<b>20 01</b>	<b>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (tranne 15 01)</b>	
20 01 01	carta e cartone	recupero
20 01 02	vetro	
20 01 25	oli e grassi commestibili	
<b>20 02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI</b>	
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero

B. RECUPERO (cioè auto-smaltimento con consegna di rifiuti non in modo separato) degli imballaggi secondari e terziari (es. 15 01 06 imballaggi in materiali misti) e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi;

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
3. La riduzione deve essere richiesta allegando l'attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato il recupero con allegati formulari e corrispettivi pagati nell'anno precedente.
4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

#### Art. 12 - Deliberazione di tariffa

1. Entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, la giunta comunale in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui all'art. 6, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo del servizio.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

#### *Art. 13 - Denunce*

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie, destinazione e numero di componenti il nucleo familiare che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, (cat. A/B/C) stante che la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, debbono essere indicati in denuncia gli elementi di identificazione catastale delle unità immobiliari detenute, compreso il possessore, nonché la superficie catastale.
5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
7. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia di cui al comma 1 va presentata, su invito del competente ufficio comunale, contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

#### *Art. 14 - Accertamento*

1. In caso di omessa denuncia, viene emesso "Avviso di accertamento d'ufficio", entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. In caso di denuncia infedele o incompleta, si provvede ad emettere "Avvisi di accertamento e in rettifica", entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 17 e devono contenere, oltre gli elementi prescritti dal decreto legislativo 32 del 2001, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni amministrative ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza, l'Ufficio e le modalità per richiedere informazioni nonché l'Organo comunale designato per l'esercizio dell'autotutela.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo n.446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

#### *Art. 15 - Riscossione<sup>1</sup>*

1. Ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93 la riscossione della tassa rifiuti è effettuata direttamente dal Comune tramite il Tesoriere; i versamenti volontari ed i versamenti a seguito di accertamento da parte del Comune di Canneto sull'Oglio dovranno essere effettuati sul conto corrente postale intestato al Comune di Canneto sull'Oglio – TARSU – Servizio Tesoreria;
2. L'importo del tributo, delle addizionali comunali, degli accessori e delle sanzioni è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 17 mediante avviso di pagamento da inviare a pena di decadenza entro l'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o a quello di notifica dell'avviso di accertamento. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad euro 12,00.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in due rate bimestrali. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.
4. La riscossione coattiva della tassa rifiuti solidi urbani è effettuata nelle modalità previste dalla legge.

#### *Art. 16 - Poteri del comune*

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, solo se non già posseduti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

---

<sup>1</sup> Articolo 15: modificato integralmente con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 22/11/2011

4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 rispettivamente la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree e l'elenco dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

#### *Art. 17 - Funzionario responsabile*

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

#### *Art. 18 - Rimborsi*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui il funzionario incaricato del tributo individui dei rimborsi non richiesti dal contribuente può procedere alla predisposizione del rimborso d'ufficio.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulti inferiore a Euro 12,00.

#### *Art. 19 - Sanzioni*

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00.
2. Nel caso di riscossione spontanea, il mancato pagamento dell'avviso di liquidazione debitamente notificato, comporta l'applicazione della sanzione del 30 per cento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 16 ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 3, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del tasso di interesse legale.

#### *Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei

decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

*Art. 21 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.